IT

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di diidromircenolo originario dell'india

(2006/C 275/10)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel prosieguo: «regolamento di base») (¹), secondo la quale le importazioni di diidromircenolo originario dell'India (nel prosieguo: «paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e causerebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata depositata il 29 settembre 2006 dai seguenti produttori comunitari: *Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A.* e *Sensient Fragances S.A.* («i ricorrenti») che rappresentano una quota notevole, più del 25 % in questo caso, dell'intera produzione comunitaria di diidromircenolo.

2. Prodotto

Il prodotto presumibilmente oggetto di pratiche di dumping è il diidromircenolo di purezza, in peso, superiore al 93 %, originario dell'India («il prodotto in esame»), normalmente dichiarato nell'ambito del codice NC 2905 22 90. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti dell'India si basa sul confronto tra il valore normale, fondato sui prezzi praticati nel mercato interno, e il prezzo del prodotto in esame quando viene venduto per essere esportato verso la Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

I ricorrenti hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni dall'India del prodotto in esame sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto effetti negativi sulla quota di mercato e sui prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo l'andamento generale e la situazione finanziaria della stessa.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria

 (¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17). comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiu-

L'inchiesta è intesa a stabilire se il prodotto in esame originario dell'India sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia causato un pregiudizio.

a) Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dalla presente procedura, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento degli esportatori/produttori dell'India

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli esportatori/produttori, o i loro rappresentanti, vengono invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro impresa/e entro i termini fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono, di fax e nome della persona da contattare;
- fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1º ottobre 2005 e il 30 settembre 2006,
- fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1º ottobre 2005 e il 30 settembre 2006,
- indicazione se l'impresa intende chiedere l'applicazione di un margine individuale (²) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),
- descrizione particolareggiata delle attività dell'impresa relative alla fabbricazione del prodotto in esame.

⁽²) I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione

- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le imprese collegate (¹), coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,
- con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se scelta a far parte del campione, l'impresa deve rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di essere contraria alla sua possibile inclusione nel campione, si ritiene che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni che essa ritiene necessarie alla selezione del campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di esportatori/produttori note.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a manifestarsi presso la Commissione e fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro impresa/e entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono, di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato totale in euro dell'impresa nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2005 e il 30 settembre 2006,
- numero totale dei dipendenti,
- descrizione particolareggiata delle attività dell'impresa relative al prodotto in esame,
- volume in kg e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;
- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (¹), coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,

— con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile a essere eventualmente inserita nel campione. Se scelta a far parte del campione, l'impresa deve rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di essere contraria alla sua possibile inclusione nel campione, si ritiene che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie alla selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le imprese incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori indiani inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia e alle autorità del paese esportatore interessato.

Gli esportatori/produttori indiani che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, chiedono un margine individuale devono presentare un questionario debitamente compilato entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi dovranno pertanto richiederlo entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Si informano tuttavia le parti interessate che, se si procede a un campionamento degli esportatori/produttori e se il loro numero è talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e tale da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale.

⁽¹) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

c) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a fornire informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a presentare ulteriori elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata la presenza di dumping e del conseguente pregiudizio, si dovrà decidere ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base se eventuali misure antidumping non siano contrario all'interesse della Comunità. L'industria comunitaria, gli importatori, le associazioni che li rappresentano, le organizzazioni che rappresentano utenti e consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono perciò manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono, entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), chiedere un'audizione indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

 i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Per prendere in considerazione nel corso dell'inchiesta le osservazioni e le informazioni delle parti interessate, quest'ultime, salvo diversa disposizione, devono manifestarsi presso la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termini specifici riguardo al campionamento

- i) Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché essa intende consultare le parti interessate, disponibili a far parte del campione, sulla composizione definitiva del medesimo, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- ii) Ogni altra informazione pertinente alla composizione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- iii) Le risposte al questionario delle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) e indicare nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (¹) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, vanno corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

⁽¹) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione B Ufficio: J -79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05

8. Omessa cooperazione

Se una parte interessata trattiene informazioni necessarie, non le comunica entro i termini fissati od ostacola in modo evidente lo svolgimento dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si

potrà ricorrere ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basano perciò, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per essa può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di base, possono essere presi provvedimenti provvisori entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.